



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 4 del 06-07-2017

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di siepi, alberi e vegetazione varia non opportunamente gestita e curata, lungo le linee ferroviarie della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) in aree private, ha determinato anche in passato in occasione di eventi atmosferici eccezionali, gravi effetti interferendo con l'infrastruttura ferroviaria e creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

VISTA la nota della RFI S.p.A. assunta al protocollo del Comune di Bevilacqua al n. 2949 in data 21/06/2017, avente per oggetto: "Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria. Adeguamento al D.P.R., 753/80 art. 52 e 55." con cui viene demandata al Sindaco la richiesta di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980 in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive;

VISTO il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" così riferisce agli artt. 52, 55 e 63:

Art. 52: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle FS, per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della MCTC, su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in maniera conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 (n.d.r.: servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate o altre strutture)

Art. 55: *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 (n.d.r.: servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate o altre strutture)*

Art. 63: *I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 90.000. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Sono pure soggetti alla*

sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli artt. 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.

RITENUTO accogliere la richiesta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di dover prescrivere a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo delle aree e terreni non RFI adiacenti le linee ferroviarie, il taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

VISTO l'art. 71, comma 1, del D.P.R. 753/1980 secondo il quale *“la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 C.P.P.”*

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il DPR n. 753 del 11.07.1980 *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Bevilacqua, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami e alberi, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito web del Comune di Bevilacqua;
- trasmessa all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Verona;
- trasmessa in copia alla Polizia Ferroviaria;
- trasmessa in copia alla Provincia di Verona;
- trasmessa in copia al competente Comando di Polizia Locale;
- trasmessa in copia al competente Comando Carabinieri;
- trasmessa in copia a RFI S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- divulgata mediante affissione negli esercizi pubblici in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

INCARICA

della vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari posti nel territorio del Comune di Bevilacqua, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; per i soli tratti accessibili da strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è altresì demandata alla Polizia Provinciale ed alla Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO

- che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) del D.P.R. n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;
- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80, dalla sede ferroviaria.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica, al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione

Il Sindaco
Falamischia Fosca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa